

RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: COGNOME NOME	NATO/A	A	PROV	IL
------------------------------------	--------	---	------	----

RESIDENTE IN	INDIRIZZO	CAP
--------------	-----------	-----

NELLA SUA QUALITA' DI	CODICE FISCALE PERSONALE
<input type="checkbox"/> TITOLARE <input type="checkbox"/> LEGALE RAPPRESENTANTE	

DELL'IMPRESA: Ragione sociale/Denominazione

CON SEDE LEGALE IN	INDIRIZZO	CAP
--------------------	-----------	-----

E CON SEDE OPERATIVA IN	INDIRIZZO	CAP
-------------------------	-----------	-----

ESERCENTE ATTIVITA' DI

N.TELEFONO	P. IVA
------------	--------

CHIEDE

di essere ammesso a Socio.

Dichiara, nel contempo, di osservare lealmente le norme dello Statuto Sociale nonché del Regolamento interno di cui ha preso visione e le delibere consiliari ed assembleari regolarmente adottate.

Dichiara altresì, ai sensi dell' Art.7.2 dello Statuto Sociale, che l'impresa non ha in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento o che si stata dichiarata fallita e che il titolare, il legale rappresentate nonché anche uno solo degli amministratori abbiano subito condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Data..... Firma.....

Dichiara di essere a conoscenza del testo degli artt. 2532 e 2535 Codice Civile qui trascritti:

art. 2532 recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

art. 2535 liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad un aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies e 2545 sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Data..... Firma.....